

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA**

Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale **964/2025**,
promossa da:

• . , con l'avvocato

CONTRO

con l'avvocato

SANSONETTI ANTONIO (

* * * * *

Il Giudice

Dr. Angelo Franco

sciogliendo la riserva in atti;

lette le note depositate ex articolo 127 *ter* c.p.c., pronuncia la seguente

ORDINANZA

1.

Con ricorso depositato ex articolo 700 c.p.c. il 15 luglio 2025, parte
ricorrente ha dedotto che nei giorni compresi tra il 18 e il 22 aprile 2025,
l'odierna resistente, avrebbe installato un impianto di
videosorveglianza presso la propria abitazione, contigua ai locali della
ricorrente, posizionando una telecamera digitale in grado di variare
l'angolo di ripresa e catturare anche l'audio dei soggetti ripresi, in modo
tale da riprendere illegittimamente i dipendenti della .
durante lo svolgimento delle loro attività lavorative, nonché i clienti che
accedono ai locali aziendali. La difesa ricorrente sostiene che
l'installazione sarebbe avvenuta senza alcuna preventiva comunicazione o



autorizzazione, in violazione delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali e di tutela della riservatezza sui luoghi di lavoro. Nella narrativa della ricorrente si legge, inoltre, che con comunicazione PEC del 22 aprile 2025, la società avrebbe formalmente diffidato la convenuta a rimuovere entro tre giorni l'impianto illegittimamente installato, a cessare immediatamente qualsiasi attività di registrazione, a cancellare definitivamente tutte le registrazioni eventualmente effettuate e ad astenersi dall'installare in futuro sistemi di videosorveglianza in assenza delle prescritte autorizzazioni (cfr. doc. 2). A tanto, la convenuta - come si legge nel ricorso - tramite il proprio difensore, avrebbe dato riscontro con comunicazione PEC del 24 aprile 2025 (non prodotta con l'atto introduttivo, ma solo dalla controparte con la propria comparsa di costituzione e risposta), confermando di aver installato la telecamera, ma rigettando fermamente la richiesta di rimozione della stessa, attesa la legittimità dell'installazione per finalità di sicurezza personale.

La ricorrente ha lamentato la violazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dello Statuto dei Lavoratori.

Con decreto del 15.7.2025, è stata rigettata la richiesta cautelare formulata *inaudita altera parte* sulla base di un triplice ordine di considerazioni:

- a) mancato deposito del riscontro della resistente alla nota del 22.4.2025, con conseguente impossibilità di valutare ogni aspetto necessario ai fini del decidere;
- b) impossibilità di esperire un giudizio di verosimile prognosi di fondatezza del ricorso, atteso che dalle due riproduzioni fotografiche (cfr. doc. 3 e 4) non si evince se le stesse siano funzionanti, né quale sia l'oggetto della loro registrazione;



- c) incompatibilità tra l'asserita urgenza e la tolleranza prestata per circa tre mesi (aprile-luglio 2025), che sembrerebbe escludere l'immanenza di uno stringete pregiudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.9.2025, si è costituita la resistente, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato sia in fatto che in diritto. Nello specifico, ha dedotto che l'unica videocamera di cui è titolare sarebbe quella collocata esclusivamente sopra il portone d'ingresso della propria abitazione privata, la quale avrebbe un campo visivo limitato alla sola area antistante l'entrata domestica, senza inquadrare affatto l'ingresso, l'interno dell'azienda e i luoghi frequentati dai dipendenti o dalla clientela della società. All'uopo ha depositato una riproduzione fotografica, che non è stata contestata dalla controparte nella difesa immediatamente successiva. La difesa della resistente ha, poi, asserito che le restanti videocamere, presenti all'interno del compendio aziendale, sarebbero di proprietà esclusiva della società ricorrente e che sarebbero state installate per finalità di sicurezza aziendale e in relazione alle quali la non avrebbe alcun potere di accesso o gestione. Ha, poi, aggiunto che la telecamera installata dalla resistente non effettuerebbe alcuna registrazione continua, né tantomeno accessibile da remoto, essendo destinata a meri fini di protezione abitativa e di incolumità personale. Detta telecamera, peraltro, inquadrerebbe esclusivamente dall'alto verso il basso l'ingresso dell'abitazione della con esclusione della visuale degli uffici della società ricorrente (cfr. doc. prodotto). Tanto, lo si ribadisce, non è stato oggetto di specifica contestazione (cfr. art. 115 c.p.c.).

Ciò premesso, si

OSSERVA



Il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora* sono ad un tempo condizioni della domanda cautelare, nonché requisiti fondamentali perché possa essere concesso un provvedimento d'urgenza. Perché una domanda cautelare possa essere accolta è necessaria la compresenza di entrambi i presupposti mentre, al contrario, al fine del suo rigetto è sufficiente che difetti anche uno solo di essi. Il primo consiste nell'apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti. Il secondo consiste, invece, nel possibile pregiudizio che possa derivare al suddetto diritto nelle more del giudizio ordinario e, nel caso dei provvedimenti d'urgenza, viene identificato nel fondato timore che, nelle more, il diritto sia esposto ad un pericolo imminente ed irreparabile. I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 presuppongono il pericolo di una situazione attuale di danno, derivante dall'attesa del giudizio, e mirano a scongiurarla con l'anticipazione degli effetti di esso. Nello specifico, il requisito del *periculum in mora* non può essere implicitamente riconosciuto, presupponendo il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma (art. 700); occorre, quindi, una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze - legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare - attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta della controparte.

L'onere della prova circa l'esistenza dei due elementi grava sul ricorrente (cfr. articolo 2697 c.c.).

Tanto premesso in termini esegetici, si rileva quanto segue.

La documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente (doc. 3 e 4 del ricorso) risulta del tutto inconferente e generica atteso che non dimostra



il funzionamento effettivo dell'impianto, né il reale angolo visuale dell'apparecchio. Come detto nel decreto del 15.7.2025, dalle immagini versate in atti non è possibile evincere la funzionalità delle telecamere, né l'oggetto della loro registrazione. Nel corso del giudizio, poi, è stato appurato che la telecamera installata dalla resistente è funzionante ma è collocata in modo da inquadrare esclusivamente l'area antistante il portone di ingresso dell'abitazione (cfr. produzione fotografica resistente), senza che alcuna porzione rilevante degli ambienti della risulti visibile.

Tanto non è stato oggetto di specifica contestazione della controparte (cfr. note d'udienza depositate il 24.9.2025).

La disciplina del Regolamento UE 2016/679 non trova applicazione nei casi in cui l'impianto di videosorveglianza sia destinato a un uso esclusivamente personale e domestico, come ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali.

In assenza di riprese riferibili a soggetti terzi, di trattamenti di dati personali o di qualsiasi interconnessione con l'impianto aziendale, non ricorre alcuna violazione normativa né è necessario operare un bilanciamento tra interessi contrapposti: l'impianto in oggetto non costituisce in alcun modo forma di controllo - diretto o indiretto - sui lavoratori e, pertanto, non rientra nemmeno nell'ambito di applicazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

A ben vedere, infatti, parte ricorrente non è riuscita a dimostrare alcuna lesione, attuale o potenziale, della privacy dei lavoratori della : le sole due fotografie prodotte (docc. 3 e 4) non consentono in alcun modo di comprendere se la telecamera sia effettivamente funzionante, quale sia il suo raggio d'azione, né se riprenda soggetti estranei all'ambiente domestico. Invero, la produzione della



controparte, se ha permesso di ritenere provato il funzionamento della telecamera, ha, tuttavia, evidenziato che l'angolo di ripresa è limitato al solo ingresso dell'abitazione, con esclusione di qualsivoglia interferenza con soggetti terzi.

Deve, poi, osservarsi che, all'esito del riscontro formale della resistente alla nota del 24.4.25, la telecamera non è stata disinstallata; benché tanto, alcun ulteriore e successivo concreto pregiudizio è stato dedotto dalla ricorrente: l'attività aziendale, infatti, risulta esser proseguita regolarmente, senza l'allegazione specifica di alcuna segnalazione da parte dei dipendenti o clienti, né denunce o reclami per presunte violazioni della riservatezza. In seguito al riscontro documentale, non si è verificato, infatti, alcun fatto nuovo, né risulta essere intervenuta alcuna ulteriore interlocuzione, a conferma che l'impianto non ha mai determinato turbative effettive.

Con riferimento al dedotto sopralluogo dell'Ispettorato del Lavoro su segnalazione della Procura della Repubblica, si evidenzia che, non essendo stato depositato il verbale di accertamento (cfr. note d'udienza del 24.9.2025 prodotte dalla difesa ricorrente), non si dispone di alcun ulteriore elemento documentale in ragione del quale opinare circa l'esistenza del *fumus*; né può supplire il Giudice all'inerzia della parte con un ordine di acquisizione, allorquando non si deduca alcun motivo per il quale non sia stato possibile produrre il relativo documento.

Deve, infine, essere osservato che la società ricorrente non risulta avere legittimazione attiva per quanto attiene alle presunte lesioni della privacy o della dignità personale dei propri dipendenti o clienti, soggetti che restano titolari esclusivi dei relativi diritti ai sensi del GDPR. Non è stato in alcun modo allegato, né provato, che tali soggetti abbiano conferito espresso mandato alla società per agire in loro nome e per loro conto.



Alla luce di tanto, la domanda non potrà che essere rigettata.

2.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione relativo ai procedimenti cautelari di valore indeterminabile a complessità bassa. La sola fase d'istruttoria e trattazione sarà liquidata utilizzando i parametri minimi non essendo stata svolta attività probatoria costituenda.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta con ricorso ex articolo 700 c.p.c. da

ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:

rigetta il ricorso e le domande in esso formulate;

condanna l. al pagamento in favore di

delle spese di lite che si liquidano in € 4.237,00 per compensi professionali, oltre il 15 % per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Così deciso in Matera il 25 settembre 2022.

Il Giudice

Angelo Franco

